



PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52° del
28/09/2009, immediatamente eseguibile

Indice

TITOLO I — GENERALITA' DEL REGOLAMENTO	
ART. 1 OGGETTO	3
ART. 2 SCUOLE NAUTICHE	3
TITOLO II — AUTORIZZAZIONI	
ART. 3 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA	3
ART. 4 REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	4
ART. 5 CAPACITA' FINANZIARIA	5
TITOLO III — LOCALI E ATTREZZATURA	
ART. 6 MEZZI NAUTICI	5
ART. 7 LOCALI	6
ART. 8 ARREDAMENTO DIDATTICO	7
ART. 9 MATERIALE DIDATTICO PER LE LEZIONI TEORICHE	7
ART. 10 RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI	8
TITOLO IV— PERSONALE DIDATTICO	
ART. 11 INSEGNANTI E ISTRUTTORI	8
ART. 12 RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO	9
TITOLO V — GESTIONE DELLA SCUOLA NAUTICA	
ART. 13 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO	10
ART. 14 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE	11
ART. 15 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO	11
ART. 16 REGISTRI E SCHEDE	12
ART. 17 TENUTA DEI REGISTRI E SCHEDE	12
ART. 18 DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'	13
ART. 19 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	13
ART. 20 IMPOSSIBILITA' TEMPORANEA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	13
ART. 21 CONSORZI PER L'ISTRUZIONE NAUTICA	13
TITOLO VI — VIGILANZA E SANZIONI	
ART. 22 VIGILANZA	14
ART. 23 SCRITTI DIFENSIVI	15
ART. 24 SANZIONI AMMINISTRATIVE	15
TITOLO VII — NORME FINALI	
ART. 25 NORMA DI RINVIO	16
ART. 26 ENTRATA IN VIGORE	16

TITOLO I — GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza tecnico-amministrativa sulle scuole nautiche, svolte dalla Provincia ai sensi dell'art. 52 della L.R. 20.08.2007 n. 23.
2. L'attività delle scuole nautiche è disciplinata dal D. Lgs. n. 171 del 18.07.2005 (Codice della Nautica da diporto), dal D.M. 29.07.2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D. Lgs. N. 171 del 18.07.2005, recante il codice della nautica da diporto), dagli allegati d), e) ed f) del D.P.R. n. 431 del 09.10.1997 e s.m.i. (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) e dall'art. 9 comma 3, lett. d) e comma 4 del D. Lgs. n. 111 del 01.04.2004. Per quanto di interesse, si richiama altresì l'applicabilità del D. Lgs. n. 271 del 27/07/1999 sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi.
3. Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento:
 - le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici.
 - le attività svolte dai "Centri di Istruzione per la nautica" di cui all'art. 43 del D.M. 146/2008.

Art. 2

Scuole nautiche

1. Le scuole nautiche sono strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse e strumentazioni didattiche, dove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate all'istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche nonché, eventualmente, per il conseguimento dei titoli e delle qualifiche professionali relativi alla navigazione da diporto.
2. Le scuole nautiche possono inoltre svolgere, presso gli uffici competenti, le pratiche amministrative relative ai propri allievi.
3. L'apertura della sede principale e di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione per ciascuna di esse.
4. L'attività di scuola nautica può essere svolta anche dagli istituti tecnici nautici, come previsto all'art. 42, comma 3 del D.M. 146 del 29.07.2008, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento, previo rilascio di autorizzazione da parte della Provincia.
5. L'autorizzazione di cui al commi 3 e 4 è rilasciata previo parere obbligatorio del capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.

TITOLO II — AUTORIZZAZIONI

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica

1. L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Udine qualora la sede, principale o secondaria, sia posta sul suo territorio.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per :

- a) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di cui all'art. 25 del D.M. 146/2008;
 - b) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di cui all'art. 26 del D.M. 146/2008;
 - c) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di cui all'art. 27 del D.M. 146/2008.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche, società o enti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.
 4. Il titolare dell'autorizzazione deve avere la disponibilità e gestione diretta dell'esercizio e dei beni patrimoniali della scuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente.

Art. 4

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato, qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente o, in alternativa, il richiedente sia regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 223/1989 e s.m.i. e della L. 40/1998;
 - b) età pari o superiore a 21 anni;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge n. 1423/1956, come sostituita dalla legge n. 327/1988, e dalla legge n. 575/1965 e s.m.i., nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
 - d) non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - e) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (da inviarsi entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione);
 - f) capacità finanziaria di cui al successivo art. 5;
 - g) proprietà o disponibilità giuridica dei mezzi nautici da utilizzare per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, di cui al successivo art. 6;
 - h) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede della scuola secondo quanto previsto dal successivo art. 7;
 - i) proprietà o disponibilità giuridica dell'arredamento e del materiale didattico per l'insegnamento teorico secondo quanto previsto dai successivi artt. 8 e 9.
2. Qualora il soggetto richiedente l'autorizzazione sia una società, i requisiti previsti al comma 1 lett. a), b), c) e d) devono essere posseduti:
 1. da tutti i soci se si tratta di società di persone;
 2. dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 3. dagli amministratori se si tratta di altri tipi di società.
 I requisiti di cui alle lett. e), f), g), h) e i) devono essere posseduti dalla società.
3. La scuola nautica deve disporre in maniera continuativa di almeno un insegnante, come definito all'art. 42, comma 6, del D.M. 146/08, e di una persona abilitata alle

esercitazioni pratiche, come definito all'art. 31, comma 1, del D.M. 146/2008, oppure di almeno un soggetto abilitato per entrambe le funzioni, presso ciascuna sede autorizzata.

Art. 5

Capacità finanziaria

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica, il richiedente deve dimostrare di avere un'adeguata capacità finanziaria mediante uno dei seguenti documenti:
 - a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da pesi, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche, di valore non inferiore a € 51.645,69;
 - b) attestazione di affidamento riferita ad un importo di € 25.822,84 rilasciata nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
2. Si rescinde dalla dimostrazione della capacità finanziaria nel caso in cui il richiedente abbia già provveduto per l'attività di autoscuola (se trattasi di attività congiunta).

TITOLO III — LOCALI E ATTREZZATURA

Art. 6

Mezzi nautici

1. La scuola nautica deve avere la disponibilità di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con il tipo di patente da conseguire:
 - a) per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 mt., rispettivamente:
 - a/1) entro le 12 miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario abilitata per tale tipo di navigazione, munita di omologazione CE o iscritta nei registri di cui all'art. 15 del D.lgs 171/2005, o riconosciuta idonea per tale tipo di navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del D.lgs 03.08.1998 n.314
 - a/2) senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario abilitata a tale tipo di navigazione ed iscritta nei registri di cui all'art. 15 del D.lgs 171/2005;
 - b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto: una nave da diporto o in alternativa una imbarcazione da diporto avente lunghezza non inferiore a 20 mt.
2. La disponibilità dei mezzi di cui ai precedenti commi s'intende dimostrata quando il soggetto titolare dell'autorizzazione:
 - a) sia proprietario o armatore degli stessi;
 - b) abbia stipulato un contratto registrato con il proprietario o l'armatore, nel quale sia espressamente previsto l'uso per le esercitazioni pratiche e per l'effettuazione degli esami.
3. Le licenze di navigazione delle unità da diporto utilizzate per l'insegnamento dovranno essere munite del visto di annotazione apposto dagli uffici marittimi che detengono i registri di iscrizione conformemente all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 171/2005;
4. Le unità devono essere fornite delle dotazioni di bordo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza per la navigazione da diporto, sufficienti

per tutte le persone imbarcate ed essere dotate di un megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito. A tale scopo, le unità impiegate, devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", ben contrastato, in posizione visibile, verticale o subverticale, di dimensione minima pari a m. 1 per m. 0,2.

5. Gli allievi devono inoltre avere a bordo copia della domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica che, completa del visto dell'autorità marittima o dell'ufficio di motorizzazione civile e accompagnata da documento di identità personale in corso di validità, costituisce l'autorizzazione di cui all'art. 31, comma 2 del D.M. 146/08. Detto documento ha validità di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi. Durante le esercitazioni pratiche i mezzi nautici possono essere condotti dagli allievi con accanto l'istruttore, sul quale ricade in ogni caso la responsabilità del mezzo in quanto comandante dell'unità.
6. Tutte le unità devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami, con l'esplicita indicazione che l'unità è destinata all'attività di scuola nautica.
7. Per inserire o dismettere unità nella flotta, il titolare o il legale rappresentante della Scuola nautica è obbligato a comunicare alla Provincia, entro 15 giorni dalla data in cui si verifica, la variazione della disponibilità delle imbarcazioni e indicare le relative caratteristiche come indicato nel comma 1). Qualora la dismissione del mezzo comporti il venir meno del requisito di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 10.
8. Qualora la scuola nautica resti sprovvista di uno dei mezzi a sua disposizione, il titolare o il legale rappresentante, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può presentare richiesta alla Provincia per utilizzare, per un periodo non superiore ai sei mesi, un mezzo di altra scuola nautica, con il consenso di quest'ultima.

Art. 7

Locali

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i locali della scuola nautica devono comprendere:
 - a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e, comunque, tale che, per ogni allievo, siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula, oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.
2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica.
3. I locali devono essere conformi alla normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
4. I titolari di autoscuola che intendano estendere la propria attività all'esercizio di scuola nautica, possono utilizzare:
 - lo stesso ufficio di segreteria;

- la stessa aula della scuola guida, anche per la formazione dei candidati agli esami di scuola nautica purché quest'ultima sia svolta in orari diversificati rispetto all'attività di autoscuola;
 - i servizi igienici.
5. Qualora il titolare della scuola nautica sia in possesso anche dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla L. 264/1991 e s.m.i., i locali potranno avere in comune l'ingresso, gli uffici di segreteria destinati al ricevimento del pubblico e alla ricezione degli incarichi, nonché i servizi igienici.
6. Il disposto del presente articolo si applica anche alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo.

Art. 8

Arredamento didattico

1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3, l'aula di insegnamento della scuola nautica deve essere dotata di:
- una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
 - una lavagna delle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o, in alternativa, pari sistema visivo, anche informatizzato;
 - un numero di posti a sedere per gli allievi non superiore a quello desumibile dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 7 comma 1 lett. a),
 - un tavolo per il carteggio nautico di lunghezza non inferiore a m. 1,10 e larghezza non inferiore a m. 0,80 per ogni due allievi.

Art. 9

Materiale didattico per le lezioni teoriche

1. La scuola nautica, per il conseguimento delle patenti per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, deve essere dotata almeno del seguente materiale:
- a) serie di cartelli con le segnalazioni nautiche:
 - a/1) fanali e segnali visivi ed acustici previsti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72);
 - a/2) Bandiere del codice internazionale dei segnali;
 - b) tavole raffiguranti la rosa dei venti e la proiezione di Mercatore;
 - c) tavole raffiguranti le precedenza di rotta e le norme di manovra (Colreg 72);
 - d) tavole raffiguranti gli elementi costitutivi e le manovre delle imbarcazioni a vela ed a motore, con la relativa nomenclatura;
 - e) esemplari di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti per il tipo di navigazione per la quale si svolgono i corsi;
 - f) principali strumenti nautici: squadrette nautiche, compasso, bussola magnetica a liquido, bussola da rilevamento, grafometro, barometro, igrometro, termometro, anemometro, orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
 - g) pubblicazioni editate dall'Istituto Idrografico della Marina: Portolano – Fari e fanali – Segnali da nebbia – Carta 1111 – Fascicolo degli Avvisi ai Naviganti; Codice della Nautica da Diporto (D.lgs 171/2005) e principali norme attuative e regolamentari; Codice della Navigazione e relativo regolamento di esecuzione; Regolamento di sicurezza; Codice Europeo della Navigazione Interna; principali ordinanze e/o regolamenti locali;

- h) carte nautiche, anche per uso didattico, edite dall'Istituto Idrografico della Marina, con un minimo di una carta ogni due allievi;
 - i) un motore marino fuoribordo a scoppio completo di elica nonché rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello (fuoribordo ed entro bordo);
 - j) apparato VHF nautico anche di tipo palmare;
 - k) ecoscandaglio;
2. La scuola nautica, per il conseguimento delle patenti per imbarcazioni per la navigazione senza limiti dalla costa e con navi deve essere dotata, in aggiunta al materiale individuato al precedente comma, anche del seguente materiale:
- l) libro delle effemeridi, libro sulla costruzione e stabilità della nave e altri libri di testo scelti in funzione del corso svolto e del programma seguito;
 - m) strumento di radionavigazione (gps o ecdis);
 - n) cartelloni relativi all'emisfero celeste, starfinder, tavole per la risoluzione delle rette di altezza;
 - o) E.P.I.R.B.;
3. Il materiale di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e) ed i) può essere sostituito da sistemi audiovisivi interattivi.

Art. 10

Riduzione delle dotazioni

1. Qualora, a causa di qualsiasi evento venissero meno le condizioni o le dotazioni di cui agli artt. 6, 8 e 9, il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro quindici giorni ed a ripristinare le condizioni o le dotazioni richieste entro i successivi sessanta giorni. E' fatta salva la facoltà della Provincia, in relazione alle circostanze concrete del caso di procedere, con provvedimento motivato, alla sospensione dell'attività della scuola fino all'effettivo ripristino della dotazione.
2. Il termine di 60 giorni di cui al comma precedente è prorogabile fino ad ulteriori 60 giorni con provvedimento della Provincia, su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi.
3. La mancata sospensione dell'attività, nel caso in cui la stessa sia stata formalmente disposta, e/o il mancato ripristino delle dotazioni entro il termine previsto, comportano la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO IV— PERSONALE DIDATTICO

Art. 11

Insegnanti e personale per le esercitazioni pratiche

1. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti previsti dall'art. 42, comma 6 del D.M. n. 146 del 29.07.2008, ovvero:
 - a) i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione;
 - b) gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni;
 - c) coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite;

- d) i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella G.U., supplemento ordinario n. 13 del 16.01.2008, o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;
- e) l'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana;
- f) i soggetti in possesso dell'abilitazione di capitano di nave da diporto superiore a 24 metri.
2. Possono svolgere la funzione di persona abilitata alle esercitazioni pratiche, ai sensi dell' art. 31 del D.M. 146/2008, i possessori di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire e per la vela, da un esperto velista riconosciuto idoneo dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.
 3. Qualora la scuola nautica resti sprovvista di uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, il titolare o il legale rappresentante, al fine di assicurare il regolare svolgimento della stessa, come previsto all'art. 4 comma 3 del presente regolamento, deve presentare entro 15 giorni alla Provincia comunicazione con il nominativo del nuovo soggetto in possesso dei corrispondenti requisiti;
 4. Qualora una scuola nautica impieghi insegnanti o persone abilitate alle esercitazioni pratiche privi dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'autorizzazione sarà sospesa.

Art. 12

Rapporto di impiego del personale didattico

1. La scuola nautica può impiegare i soggetti di cui all'art. 11 commi 1 e 2 mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno:
 - dipendente;
 - collaboratore in impresa familiare;
 - associato in partecipazione;
 - lavoratore autonomo;
 - lavoratore con contratto di lavoro diverso dai precedenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Possono svolgere attività di insegnante e/o di persona abilitata alle esercitazioni pratiche i titolari, i soci o gli amministratori della scuola nautica, purché in possesso dei requisiti d'idoneità professionale previsti all'art. 11 commi 1 e 2.
3. L'insegnante/persona abilitata alle esercitazioni pratiche che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso una scuola nautica ed abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire assenso o nulla osta del datore di lavoro principale.
4. Per potere impiegare il personale didattico, il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica deve richiedere alla Provincia apposita tessera di riconoscimento, che costituisce autorizzazione all'insegnamento e/o alle esercitazioni pratiche. Ai fini del rilascio di quest'ultima, il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica dovrà presentare alla Provincia istanza in carta legale o resa legale, unitamente a due foto formato tessera del soggetto di cui all'art. 11 commi 1 e 2 ed alla dichiarazione, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, attestante il possesso in capo all'interessato, dei necessari requisiti d'idoneità professionale.
5. E' fatto obbligo agli insegnanti/persona abilitata alle esercitazioni pratiche, durante l'esercizio della propria attività, di essere muniti di tessera di riconoscimento, rilasciata

dalla Provincia, da esibirsi a qualsiasi verifica effettuata dai Funzionari Provinciali o da altre Autorità.

6. La scuola nautica il cui personale esercita la propria attività di insegnante e/o di persona abilitata alle esercitazioni pratiche senza essere munito di tessera di riconoscimento, è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 24 del presente Regolamento.

TITOLO V — GESTIONE DELLA SCUOLA NAUTICA

Art. 13

Domanda di autorizzazione all'esercizio

1. Per conseguire l'autorizzazione all'esercizio delle scuole nautiche è necessario presentare alla Provincia apposita istanza, redatta in carta legale o resa legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai soggetti previsti dall'art. 4 commi 1 e 2, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 4 comma 1 lett. a), b), c), d) ed e);
 - b) copia semplice dell'atto costitutivo per le Società di Persone;
 - c) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;
 - d) attestazione di comprovata capacità finanziaria come previsto dall'art. 5;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui vengono elencati ed identificati i mezzi di cui all'art. 6 a disposizione della scuola con l'indicazione degli estremi del contratto dal quale deriva la disponibilità giuridica degli stessi;
 - f) copia autentica della seguente documentazione relativa ai mezzi di cui all'art. 6:
 - f1) licenza di navigazione; (escluso per i natanti)
 - f2) certificato d'uso del motore o dichiarazione di potenza (per le imbarcazioni è obbligatorio solo per i motori fuoribordo);
 - f3) contratto assicurativo;
 - f4) documenti di bordo;
 - g) planimetria dei locali adibiti all'attività di scuola nautica, in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie, secondo quanto previsto dal precedente art. 7;
 - h) certificato di abitabilità o di agibilità relativo ai locali in cui si svolge attività di scuola nautica, in originale o in copia autenticata;
 - i) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata,
 - l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui viene attestata la disponibilità, presso i locali della scuola nautica, dell'arredamento e del materiale didattico previsti dagli artt. 8 e 9;
 - m) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente l'indicazione del personale di cui all'art. 11;
 - n) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 da ciascuno dei soggetti individuati nella dichiarazione di cui alla precedente lett. m) attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 11;

- o) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 - p) marca da bollo da applicare sull'autorizzazione.
 - q) le autoscuole autorizzate che intendono estendere la propria attività a quella di scuola nautica dovranno allegare alla domanda solamente la documentazione relativa alle lettere a) e) f) l) m) n) o) e p).
3. L'autorizzazione dev'essere rilasciata al richiedente, ove nulla osti, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine resta sospeso qualora sia necessaria l'esibizione, da parte dell'interessato, di ulteriore documentazione istruttoria.

Art. 14

Disciplina dell'autorizzazione

1. Sono assoggettate al rilascio di una nuova autorizzazione le seguenti fattispecie:
 - a) ogni mutamento civilistico dell'impresa, in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente responsabile, il titolare precedente o un socio o un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, purché in possesso dei requisiti di cui al presente titolo;
 - b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;
 - c) trasformazione da ditta individuale a società o viceversa o trasformazione societaria.
2. Nei casi previsti al precedente comma, il soggetto subentrante, entro 30 giorni dalla data del relativo atto, dovrà richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 in sostituzione di quella esistente; contestualmente alla revoca di quest'ultima. Al richiedente verrà rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'autorizzazione, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti.
3. Per il trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà preventivamente richiedere alla Provincia l'aggiornamento della autorizzazione, allegando i documenti di cui all'art. 13 comma 2 lett. g), h), i), o) e p). Il termine per procedere all'aggiornamento richiesto, ove nulla osti, è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Se varia la sola denominazione della scuola nautica, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere alla Provincia, entro 15 giorni dalla modifica, l'aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la denominazione è stata variata anche presso la competente C.C.I.A.A. L'aggiornamento sarà disposto entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli sopra disciplinati, si dovrà procedere, previa domanda in carta legale o resa legale da inoltrare alla Provincia entro 15 giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione, previa verifica, se del caso, del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 15

Autorizzazione all'esercizio provvisorio

1. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del legale rappresentante, l'attività di scuola nautica può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del presente regolamento;

2. Nel caso di cui al precedente comma, la domanda dev'essere presentata entro 15 giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti rispettivamente l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto. Il mancato rispetto del termine comporterà la revoca dell'autorizzazione. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività viene adottata dalla Provincia entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Chi prosegue l'attività nel caso individuato ai commi 1 senza l'autorizzazione provinciale è soggetto alla revoca della autorizzazione esistente.

Art. 16

Registri

1. La scuola nautica deve curare la tenuta dei seguenti documenti, preventivamente vidimati dalla Provincia:
 - a) registro di iscrizione contenente data di iscrizione e generalità degli allievi;
 - b) registro di frequenza contenente luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativa partecipazione degli allievi, comprovata dalla firma di presenza degli stessi, da compiliarsi entro 15 minuti dall'inizio delle lezioni;
2. Sui documenti di cui al comma 1 non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica.

Art. 17

Tenuta dei registri

1. Il registro di iscrizione allievi deve contenere i seguenti dati:
 - a) numero progressivo;
 - b) data di iscrizione;
 - c) generalità degli allievi;
 - d) corso che l'allievo intende frequentare;
 - e) categoria di patente che l'allievo intende conseguire;
 - f) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
 - g) data delle prove teorica e pratica e relativo esito;
2. Il registro delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche è tenuto a cura degli insegnanti, è controfirmato all'inizio ed alla fine dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica e deve contenere i seguenti dati:
 - a) denominazione della scuola nautica;
 - b) nominativo degli insegnanti;
 - c) nominativo e firma dell'allievo;
 - d) numero del registro di iscrizione dell'allievo;
 - e) numero delle ore complessive di lezione;
 - f) valutazione degli allievi;
 - g) data e orari delle lezioni/esercitazioni.
3. I registri di cui al presente articolo, devono essere tenuti a disposizione dei funzionari preposti alla vigilanza ai sensi dell'art. 22.

Art. 18

Disciplina dell'attività

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività, il titolare o il legale rappresentante deve comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico della scuola nautica.
2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni, il titolare o il legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro 15 giorni dalla data di modifica.
3. Il titolare o il legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.
4. Nei locali della scuola nautica dovranno essere affissi, in modo visibile al pubblico:
 - a) l'autorizzazione per l'esercizio della scuola nautica;
 - b) le tariffe applicate;
 - c) un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di inoltrare alla Provincia eventuali reclami in merito all'attività di scuola nautica;
5. La scuola nautica, nella pubblicizzazione della sua attività, deve riportare gli estremi dell'autorizzazione provinciale conseguita, pena la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 54 comma 2 della L.R. 23/2007.

Art. 19

Cessazione dell'attività

1. Il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica ha l'obbligo di comunicare alla Provincia la cessazione dell'attività, restituendo contestualmente le tessere rilasciate ai sensi dell'art. 12, che saranno annullate dalla Provincia entro quindici giorni dalla data della revoca della autorizzazione.

Art. 20

Impossibilità temporanea allo svolgimento dell'attività

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o il legale rappresentate della scuola nautica la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti all'art. 4.
2. Nel caso di richiesta di sospensione, questa è autorizzata con apposito provvedimento che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata. Per gravi e comprovati motivi il titolare o il legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
3. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento della Provincia, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o il legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata. Per gravi e comprovati motivi il titolare o il legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.

Art. 21

Consorzi per l'istruzione nautica

1. Le scuole nautiche autorizzate possono costituire consorzi per l'istruzione nautica secondo quanto disposto dal Codice Civile (art. 2602 e segg.).

2. Ai fini del riconoscimento, il legale rappresentante del consorzio deve indicare alla Provincia:
 - a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
 - b) il responsabile del consorzio;
 - c) l'ubicazione della sede;
 - d) le attività teoriche e/o pratiche che il consorzio intende svolgere;
 - e) le generalità degli insegnanti e degli istruttori.
3. Il legale rappresentante del consorzio deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
4. I locali da adibire a sede del consorzio, qualora vi si svolgano lezioni di teoria, devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate, devono avere i requisiti di cui all'art. 7 ed essere forniti dell'attrezzatura e del materiale didattico di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.
5. Qualora il consorzio svolga esercitazioni pratiche, lo stesso deve essere dotato di unità da diporto idonee secondo quanto previsto dall'art. 6.
6. Al consorzio possono accedere soltanto gli allievi iscritti presso le singole scuole nautiche aderenti, previa annotazione su apposito registro.
7. Ai consorzi per l'istruzione nautica si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 15 a 20, nonché le altre norme contenute nel presente regolamento in quanto compatibili.
8. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare autonomamente le attività non demandate al consorzio.

TITOLO VI — VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22 *Vigilanza*

1. La vigilanza tecnica ed amministrativa sulle scuole nautiche è svolta dalla Provincia che, oltre che dei propri funzionari, può avvalersi del personale delle Capitanerie di Porto.
2. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite i propri dipendenti appartenenti al Servizio competente in materia, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
3. In occasione dei controlli effettuati viene redatto un verbale nel quale vengono evidenziate le eventuali irregolarità riscontrate. Esse vengono immediatamente contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore della scuola nautica mediante consegna di copia del verbale, da sottoscrivere per ricevuta, o in caso di loro assenza, mediante notifica a mezzo del servizio postale da effettuarsi entro il termine di 90 giorni per i residenti nel territorio italiano, o di 365 giorni, per i residenti all'estero.
4. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici, ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

Art. 23

Scritti difensivi

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 22 comma 3, gli interessati potranno far pervenire alla Provincia scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
2. L'Amministrazione provinciale sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e, qualora li ritenga accoglibili, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nel caso di sanzione pecuniaria, ne ingiunge il pagamento.

Art. 24

Sanzioni amministrative

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge 689/81 e dal D.Lgs. 267/2000 art. 7 bis e dall'art. 54 della L.R. 23/07;
2. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300 a € 2.500 chi esercita l'attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e della cessazione della relativa attività e, contestualmente, ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'art. 348 del Codice Penale;
3. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300 a € 2.500 € chi viola i divieti di cui all'art. 53, comma 3 della L.R. 23/07;
4. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 600 il titolare o il legale rappresentante di scuola nautica che non rispetti quanto previsto dall'art. 53, commi 1, 2 e 4 della L.R. 23/07;
5. fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative già previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia, qualsiasi comportamento o fatto del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica che non sia conforme a quanto previsto dal presente Regolamento comporta l'emanazione di diffida;
6. nei casi di cui al precedente comma, qualora a seguito di diffida il soggetto non rimuova, entro il termine previsto dalla stessa, il comportamento o fatto causa della violazione, l'autorizzazione di cui all'art. 3 sarà sospesa per un periodo da uno a tre mesi;
7. l'autorizzazione, inoltre, è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
 - a) l'attività della scuola nautica o del centro d'istruzione non si svolga regolarmente;
 - b) il titolare faccia ricorso all'opera di insegnanti e/o di persona abilitata alle esercitazioni pratiche privi dei requisiti previsti dall'art. 11 del presente Regolamento;
 - c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare svolgimento dell'attività;
 - d) siano state emanate più di due diffide nel triennio;
 - e) il titolare abbia trasferito la sede della scuola nautica senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 14 comma 3;
 - f) siano intervenute le modifiche o trasformazioni previste all'art. 14 commi 1, 4 o 5 senza che la Provincia abbia rilasciato le necessarie autorizzazioni;
 - g) nei casi previsti dall'art. 20 comma 1, l'attività sia stata esercitata da un sostituto senza la prescritta autorizzazione provinciale;
 - h) nella scuola nautica si svolgano attività diverse da quelle autorizzate;

8. nei casi previsti ai commi 3 e 4, alla sospensione dell'attività si accompagna l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
9. L'autorizzazione è revocata quando:
 - a) sia venuta meno la capacità finanziaria di cui all'art. 5;
 - b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;
 - c) ricorre la fattispecie prevista dall'art. 10 comma 3;
 - d) durante il periodo di sospensione dell'attività, la scuola nautica o il centro d'istruzione eserciti la sua attività;
 - e) nei casi previsti dall'art. 20 comma 1, l'attività sia stata sospesa senza la prescritta autorizzazione;
 - f) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;

TITOLO VII — NORME FINALI

Art. 25

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di scuola nautica nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti normativi successivi alla sua entrata in vigore.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del competente Organo Provinciale.